



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

C. F. 91017140483 - C. M. FIIC81000B

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) PEO:

fiic81000b@istruzione.it PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it Tel.

0571/577811 - Sito Web: <http://www.iccapraiaelimito.edu.it/>



*Alle docenti facenti parte della Commissione per la redazione
del nuovo documento di valutazione
A tutti i docenti della Scuola Primaria*

Limite Sull’Arno 10/03/2025

**OGGETTO: PRECISAZIONI UTILI ALLA COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEL
NUOVO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE – O.M. n.3/2025**

Tenendo conto delle indicazioni pervenuteci dall’Ufficio scolastico regionale (il quale ha recepito l’interpretazione della normativa da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito) sembra importante sottolineare quanto segue:

- L’Allegato A “*Descrizione dei giudizi sintetici per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria*” è da considerarsi **prescrittivo**, sia nella parte dei **giudizi sintetici** sia in quella dei **descrittori**, per ogni anno di corso e per ogni disciplina; in sostanza non può essere modificato;
- Il **Documento di valutazione** può riportare GIUDIZI E DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO (esempio n.1 – nota ministeriale n.2867/2025) oppure può essere redatto nella versione riportante GIUDIZI, DESCRIZIONE DEI GIUDIZI e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO per ogni anno di corso e disciplina del curriculum (esempio n. 2 nota ministeriale n.2867/2025); la scelta è rimandata alla scuola nell’ambito della propria autonomia di valutazione;
- I **criteri di valutazione**, come evidente rappresentazione dell’autonomia di cui all’articolo 4 del DPR 275/1999, dovranno declinare per ciascuna disciplina e anno di corso, i descrittori dei giudizi sintetici previsti dall’Ordinanza ministeriale. I criteri di valutazione, così definiti, costituiranno parte integrante del PTOF.
- **Per la valutazione in itinere non cambia nulla**. L’articolo 3, comma 5 recita che “*La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei Docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa, come previsto dall’articolo 1, comma 2 del D.lgs 62/2017. (O.M. 3/2025 art. 3 c. 5)*”, quindi nell’ottica di questa stessa ordinanza che fa della “trasparenza e della leggibilità valutativa” una propria missione, continuare a fornire descrizioni di ciò che il bambino o la

bambina sa e sa fare e di come lo sa fare, ritenendo che la sola etichetta dei giudizi sintetici non consenta ai genitori di farsi un quadro chiaro.

- **Si ricorda che la valutazione non può che essere descrittiva.** Non basta un numero, neanche un colloquio. Del resto la legge riporta che *"la valutazione documenta lo sviluppo dell'identità personale dell'alunno e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo, insieme alla valutazione del processo formativo, al graduale raggiungimento dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo in coerenza con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto"*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Professor Manuel Salvaggio